



Protocollo di collaudo secondo SIA 118 capitolo 6

Oggetto	Committente
Via	Via
NPA, Luogo	NPA, Luogo
Parte dell'oggetto	

- Collaudo dell'oggetto completo
- Collaudo di una parte dell'oggetto
- Verifica dopo riparazione dei difetti

Timbro della ditta

Architetto/Planificatore	Installatore elettricista
Via	Via
NPA, Luogo	NPA, Luogo

Verifiche al collaudo

- Nessun difetto, la costruzione/oggetto è collaudato
- Difetti irrilevanti secondo la lista allegata
- Difetti rilevanti secondo la lista allegata

Riparazione dei difetti

- Esplicita rinuncia sull'esercizio dei difetti, cioè non si chiede nè correzione nè minusvalenza
- Riparazione dei difetti al più tardi entro il...
- Il collaudo è rinviato al...

Termine:

Allegato al collaudo

- Pianta d'installazione revisionata
- Istruzioni per l'uso
- Certificati di garanzia
- Protocollo di misura e controllo secondo OIBT (Ordinanza Installazioni Bassa Tensione)
- Attestato di sicurezza secondo OIBT, articolo 24
- Documentazione tecnica/schemi
-

Data/Luogo:

Installatore elettricista

Direttore dei lavori/architetto/pianificatore

Mandante/committente



Regolamento concernente l'assunzione di fideiussioni solidali per garanzia di costruzione da parte EIT.swiss

EIT.swiss assume per i propri membri attivi una fideiussione solidale garanzia di costruzione per gli impianti elettrici realizzati assumendo in solido una fideiussione nei confronti del committente al massimo fino all'importo indicato nell'atto di fideiussione.

La fideiussione è fornita per difetti in garanzia dei quali il membro attivo risponde in virtù delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni in materia di contratto d'appalto. La fideiussione è assunta per le costruzioni regolarmente collaudate dal committente. In caso di accordi particolari tra il membro attivo e il committente, la responsabilità assunta EIT.swiss vale soltanto nella misura in cui tali accordi corrispondono, nel contenuto, rispettivamente alle disposizioni di legge o all'articolo 181 della Norma SIA 118. EIT.swiss risponde di ulteriori concessioni soltanto se si è espressamente dichiarata d'accordo.

Se il committente invoca la garanzia per i difetti, il membro attivo è tenuto a informarne quanto prima il Segretariato EIT.swiss.

Se contesta la legittimità dell'invocazione dei difetti, il membro attivo è tenuto a comunicare senza indugio al Segretariato EIT.swiss le proprie obiezioni per iscritto e in dettaglio; in caso contrario, EIT.swiss declina ogni responsabilità per la loro invocazione. Se tra il membro attivo e il committente sorge una causa in rapporto con i difetti invocati, il membro attivo è tenuto a darne immediato avviso al Segretariato EIT.swiss.

Se riconosce la legittimità dell'invocazione dei difetti o se tale legittimità viene accertata dal giudice, il membro attivo è tenuto ad eliminare quanto prima i difetti a proprie spese. Se ciò non avviene entro un termine ragionevole, EIT.swiss fa eseguire i lavori necessari a spese del membro attivo fino al massimo a concorrenza dell'importo di garanzia.

EIT.swiss dispone nei confronti del membro attivo di un diritto di rivalsa (regresso) nella misura di quanto è stata tenuta a pagare in virtù della fideiussione assunta, indipendentemente dal fatto che si tratti di pagamenti effettuati al committente oppure all'esecuzione di lavori o in surrogazione. Le ricevute del committente o del suo rappresentante per i danni pagati o le prestazioni di garanzia configurano un titolo giuridico inoppugnabile, tanto nei confronti del debitore quanto nei confronti dei suoi aventi diritto. Il membro attivo è tenuto a rifondere EIT.swiss le spese incorse nella fattispecie per perizie e altre spese legali.

Se il membro attivo cessa di essere affiliato EIT.swiss durante il periodo di garanzia, EIT.swiss può esigere che il membro attivo fornisca garanzie per l'importo della fideiussione.

Regole applicabili alla concessione di una garanzia di costruzione da parte EIT.swiss

- La garanzia di costruzione copre di norma al massimo il 10 per cento del valore dei lavori eseguiti
- La garanzia di costruzione è assunta esclusivamente per un periodo di uno, due o cinque anni.
- Per le garanzie di costruzione che eccedono l'importo di CHF 10'000.00 deve essere firmato un verbale di collaudo
- Le garanzie di costruzione che eccedono l'importo di CHF 100'000.00 sottostanno a particolari clausole e vengono autorizzate singolarmente dalla direzione EIT.swiss
- Le domande di garanzia di costruzione vengono autorizzate soltanto se il richiedente adempie i propri obblighi nei confronti EIT.swiss e se la domanda di garanzia non supera il volume fissato dal Segretariato per le garanzie e non sono in corso cause per lavori eseguiti in modo carente
- Le domande devono essere inoltrate al Segretariato EIT.swiss con il giusto formulario debitamente compilato.
- EIT.swiss ha il diritto di respingere domande senza dover indicare i motivi del rifiuto.
- Per l'assunzione della garanzia di costruzione da parte EIT.swiss è riscossa una commissione. Il Comitato stabilisce l'importo delle commissioni dovute.
- Per l'interpretazione del presente regolamento fa stato il testo originale in lingua tedesca.

**Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato in data 24 aprile 2013.
E entrato in vigore il 1° maggio 2013.**